

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3801 del 18/07/2017
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI FIUME RONCO PROC. RA11A0024/17VR01 COMUNE RAVENNA (RA), LOC. SAN BARTOLO GIPCO S.r.l. USO IDROELETTRICO VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 4968 DEL 11/04/2014
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3934 del 18/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SUPERFICIALI
FIUME RONCO
PROC. RA11A0024/17VR01
COMUNE RAVENNA (RA), LOC. SAN BARTOLO
GIPCO S.r.l.
USO IDROELETTRICO
VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON
DETERMINAZIONE N. 4968 DEL 11/04/2014

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PREMESSO, che alla GIPCO S.r.l è stata rilasciata concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, con determinazione regionale n. 4968 del 11 aprile 2014, a seguito di procedura di VIA;

PRESO ATTO dell'istanza di variante non sostanziale della concessione ordinaria presentata dal Sig. Daniele Tumidei legale rappresentante della ditta GIPCO s.r.l., registrata al protocollo ARPAE al n. PGRA/2017/8449 in data 20/06/2017 e dell'allegata relazione tecnica nella quale si descrivono le modifiche che si chiedono di apportare alla concessione;

DATO CONTO che le modifiche che il proponente richiede risultano derivanti da prescrizioni impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile competente per l'espressione del visto preventivo sul progetto esecutivo dell'opera e del Consorzio di Bonifica della Romagna e possono essere ricondotte a:

- l'inizio della scala di risalita dei pesci (che rimane inalterata come dimensioni, tipologia e struttura) è stato traslato a valle di qualche metro per ridurre le resistenze di deflusso idrico a monte della chiusa;
- l'edificio della centrale risulta spostato di qualche metro e la superficie varia da 279,90 mq a 307,1 mq;
- la paratoia dell'impianto e il sistema di sgrigliatura con area di scarico a monte dello sbarramento sono arretrati di qualche metro;
- la cabina di trasformazione è leggermente spostata e ristretta (da 18 mq a 15,60 mq);
- la cabina di consegna è stata ridotta e realizzata su due piani per mantenere una distanza minima di 4 m dall'argine della Chiusa Farini, così come richiesto dal Consorzio di Bonifica (da 17,50 mq a 11,60 mq);
- sono variati lievemente i tracciati e l'andamento degli accessi dalla S.S. 67 alle zone turbine, sia per migliorare la possibilità di manutenzione sia per la eventuale loro sostituzione, realizzando invece che dei panconi a tenuta per eventuali piene, dei piccoli dossi consentendo il transito di un automezzo pesante e quindi allargando lo stradello autorizzato da 2,20 m a 3,00 m;
- la parte terminale dell'elettrodotto, che era prevista interrata nell'argine fluviale, viene invece realizzata con l'appoggio dell'elettrodotto su strutture esistenti, senza creare alcuna modifica di impatto visivo e di integrità dell'argine fluviale;

ACQUISITO AGLI ATTI:

- la nota prot. PC/2016/48382 della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, che esamina e riassume la documentazione progettuale esecutiva ricevuta nel tempo ed appone visto al Progetto esecutivo delle opere, subordinatamente al rispetto tassativo di prescrizioni, che prevedono anche presentazione di ulteriore documentazione tecnica progettuale da parte della ditta;
- la nota prot. PC/2017/4778 del 31/01/2017 della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna che valuta che le integrazioni al Progetto Esecutivo, presentate dalla ditta GIPCO con nota del 09/01/2017 n. prot. PC.2017.0000628 e nota del 27/01/2017 n. prot. PC. 2017/004244, relative alle indicazioni contenute nella nota PC. 2016/0048382 datata 28/12/2016 della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, risultano migliorative e condivisibili e faranno quindi parte integrante dello stesso progetto esecutivo;
- la nota prot. PG/2017/444195 del 14/06/2017 del Servizio Aree protette e Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, che da conto dell'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza, in quanto gli interventi non incidono in maniera significativa sul sito in questione e risultano, quindi compatibili con la corretta gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la nota prot. PG/2017/405660 del 31/05/2017 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, che da che dall'esame del progetto le modifiche sopracitate non rappresentano modifiche che cambiano il funzionamento o le caratteristiche del progetto autorizzato. Ai sensi della LR 9/99, esse non sono, quindi, da assoggettare a procedura di verifica (screening)

CONSIDERATO che le modifiche non portano variazioni sostanziali alle quantità ed ai parametri dimensionali che determinano la potenza complessiva dell'impianto, alla sua superficie, al suo volume né tantomeno al suo aspetto esterno e riguardano solo opere edilizie che si sono rese necessarie soprattutto al fine di ottemperare ad alcune prescrizioni della Protezione Civile e del Consorzio i Bonifica della Romagna e che non ;

DATO CONTO che:

- l'atto di concessione rilasciato con determina n. 4968 del 11.04.2014 era ricompreso come allegato alla deliberazione di VIA n. 89 del 16.04.2014;
- si tratta di un'opera soggetta ad Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs 387/2003 e s.m.i. e L.R. 241/1990, rilasciata dalla Provincia di Ravenna con Provvedimento n. 1274 del 21/04/2015;

VALUTATO che per le modifiche progettuali imposte in sede di apposizione del visto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna sul progetto esecutivo è necessario il rilascio di nuova

Autorizzazione Paesaggistica;

CONSIDERATA la necessità di concludere in modo coordinato le valutazioni propedeutiche all'avvio del Procedimento di Autorizzazione unica si ritiene necessario:

- il rilascio di nuova Autorizzazione paesaggistica per le modifiche progettuali sopra citate;
- che l'efficacia del presente provvedimento venga subordinata al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi del D. Lgs 387/2003 e del D. Lgs 28/2011 per le sopra citate modifiche progettuali;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di rilasciare alla ditta GIPCO s.r.l con sede in Forlì via Barsanti n.17 C:F: 01655550406 la variante non sostanziale alla concessione rilasciata con determinazione regionale n. 4968 del 11/04/2014;
- 2) di dare conto che il disciplinare di concessione parte integrante della determinazione regionale n. 4968 del 11/04/2014 deve intendersi modificato per quanto riguarda le modifiche progettuali apportate in sede esecutiva come di seguito elencate:
 - l'inizio della scala di risalita dei pesci (che rimane inalterata come dimensioni, tipologia e struttura) è stato arretrato a valle di qualche metro per ridurre le resistenze di deflusso idrico a monte della chiusa;
 - l'edificio della centrale risulta spostato di qualche metro e la superficie varia da 279,90 mq a 307,1 mq;
 - la paratoia dell'impianto e il sistema di sgrigliatura con area di scarico a monte dello sbarramento sono arretrati di qualche metro;
 - la cabina di trasformazione è leggermente spostata e ristretta (da 18 mq a 15,60 mq);
 - la cabina di consegna è stata ridotta e realizzata su due piani per mantenere una distanza minima di 4 m dall'argine della Chiusa Farini, così come richiesto dal Consorzio di Bonifica (da 17,50 mq a 11,60 mq);
 - sono variati lievemente i tracciati e l'andamento degli accessi dalla S.S. 67 alle zone turbine, sia per migliorare la possibilità di manutenzione sia per la eventuale loro sostituzione, realizzando invece che dei panconi a tenuta per eventuali piene, dei piccoli dossi consentendo il transito di un automezzo pesante e quindi allargando lo stradello autorizzato da 2,20 m a 3,00 m;

- la parte terminale dell'elettrodotto, che era prevista interrata nell'argine fluviale, viene invece realizzata con l'appoggio dell'elettrodotto su strutture esistenti, senza creare alcuna modifica di impatto visivo e di integrità dell'argine fluviale;
- 3) che la efficacia del presente provvedimento sia subordinata al rilascio del titolo autorizzativo previsto dal D. Lgs 387/2003 così come modificato dal D. Lgs 28/2011;
- 4) di dare conto che i canoni rimangono invariati in quanto non viene modificata la potenza nominale di concessione;
- 5) di confermare la scadenza della concessione all'11 aprile 2034;
- 6) di dare conto che copia del presente atto verrà trasmessa a tutti i soggetti ed Enti interessati;
- 7) di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 8) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 9) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.